

**CONVENZIONE QUADRO
PER GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE DI SERVIZI SPECIFICI**

ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento consortile

TRA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA , di seguito anche solo la “Camera”, (C.F.97087540791 P.IVA 03880380799), con sede in CATANZARO, Via A. Menniti Ippolito 16 rappresentata dal Dott. Ciro Di Leva Segretario Generale f.f.

E

AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROMOS ITALIA S.C.R.L., di seguito anche solo “Promos Italia” o la “Società”, (P.IVA/C.F.: 10322390963), con sede in Milano, via Meravigli 9/b, rappresentata dalla Dr.ssa Elena Vasco, Direttore Generale .

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 L. 580/1993, come modificata dal d.lgs. n. 219/16, le Camere di Commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali;
- fra le finalità istituzionali delle Camere rientra l’obiettivo di sostenere e favorire l’operatività estera delle MPMI del territorio, attraverso iniziative specifiche finalizzate a creare le condizioni per un approccio consapevole all’internazionalizzazione;
- Promos Italia, società interamente a capitale pubblico e senza scopo di lucro, ha per mission quella di promuovere e valorizzare il tessuto economico italiano, facilitandone l’avvicinamento ai mercati internazionali attraverso un piano di iniziative e di attività per la promozione e l’attrattività del territorio anche attraverso servizi digitali. Inoltre, la mission di Promos Italia è di sviluppare ed erogare servizi a supporto della crescita e del consolidamento commerciale delle imprese all’estero, anche tramite accordi e collaborazione con i principali referenti dedicati nazionali ed internazionali;
- la Società opera secondo il modello dell’*in-house providing* (ai sensi del D.lgs. 36/2023, di seguito “Codice dei contratti pubblici” e del D.lgs. 175/2016): la sua attività è effettuata per oltre l’80% nello svolgimento dei compiti affidati dai Soci ed è soggetta a controllo analogo da parte degli stessi, i quali esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative;
- ai sensi dell’art. 7 del Codice dei Contratti Pubblici, la Camera, in qualità di Stazione appaltante *“adotta per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui dà conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*;

- le stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 7 del Codice dei contratti pubblici affidano direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici.

Tutto quanto premesso, la Camera e Promos Italia (*di seguito anche solo le Parti*), come in epigrafe rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. La Camera affida a Promos Italia, nel rispetto della normativa vigente, la gestione di servizi/forniture strumentali per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali o per compiti ad essa conferiti, o in adempimento di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati.
2. In particolare, la Società, oltre ai servizi consortili di cui all’articolo 6 del regolamento consortile, su richiesta della Camera, può prestare servizi specifici, previsti all’articolo 7 del regolamento consortile, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta dei servizi consortili anche in un percorso di sviluppo e crescita delle imprese.

Art. 3 – Procedura di affidamento

1. La Società si impegna a predisporre a favore della Camera una offerta, in risposta ad una sua richiesta, per le attività/progetti oggetto di affidamento, comprensiva dell’offerta economica, con i seguenti contenuti:
 - a. l’indicazione delle tipologie dei servizi necessari alla realizzazione delle attività;
 - b. il dettaglio dei tempi stimati e delle modalità di esecuzione delle diverse attività;
 - c. l’indicazione dei corrispettivi e le scadenze per il pagamento per le prestazioni rese;
 - d. le modalità di fatturazione delle attività e/o dei servizi in oggetto;
 - e. le modalità di rendicontazione, ove previsto.
2. Il singolo affidamento si perfeziona con il ricevimento da parte della Società della lettera di accettazione di Camera.
3. In caso di mancata conclusione o di risoluzione degli affidamenti nei casi previsti dalla legge, il Socio resta obbligato a corrispondere a Promos Italia i rimborsi indicati all’articolo 6 per le attività effettivamente svolte in suo favore.

4. Promos Italia si impegna a fornire alla Camera le informazioni utili per consentire la valutazione della congruità dell'offerta rispetto al mercato.
5. La procedura di affidamento sarà gestita tramite piattaforma digitale certificata, secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 4 – Affidamento dei servizi/forniture

1. L'affidamento alla Società Promos Italia dei servizi/forniture e degli interventi avverrà in conformità agli obiettivi e agli indirizzi strategici che la Camera intende perseguire.
2. Per ogni affidamento si provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità e termini previsti dalla normativa vigente. L'onere economico dell'imposta di bollo è a carico della Camera, in ragione della natura consortile della Società.

Art. 5 – Adempimento ed esecuzione delle prestazioni

1. Le Parti daranno pieno e puntuale adempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e dai singoli contratti che verranno conclusi ai sensi dei precedenti articoli.
2. In particolare, per l'esecuzione delle attività oggetto dei singoli affidamenti la Società provvede in autonomia operativa ed organizzativa sia attraverso personale proprio e propri mezzi, sia attraverso l'opera di proprie strutture operanti secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing* nonché di organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.
3. La Società è tenuta alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni, operando professionalmente nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, dei criteri di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa e in conformità a quanto previsto nel provvedimento di affidamento, alle modalità e termini pattuiti e alle indicazioni del referente della Camera per il progetto/attività.
4. La Società si impegna a segnalare ai referenti della Camera eventuali criticità/ostacoli nella realizzazione, al fine di individuare eventuali revisioni delle attività e/o soluzioni alternative delle progettualità, da concordare preventivamente con il referente per il progetto.
5. Se nonostante ciò dovessero verificarsi ritardi e/o inadempimenti nella realizzazione delle attività imputabili direttamente alla Società, la Camera si riserva di valutare la diminuzione dei corrispettivi approvati nel provvedimento di affidamento in misura corrispondente allo scostamento.
6. La Società sarà tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto dei singoli affidamenti nel pieno rispetto di quanto indicato nei rispettivi contratti assicurando gli standard quantitativi e qualitativi ivi concordemente pattuiti.

Art. 6 – Condizioni economiche

1. I corrispettivi dovuti dalla Camera alla Società verranno determinati nelle singole offerte e nei provvedimenti di affidamento, che indicheranno anche le modalità di pagamento.

2. Ove, al termine del servizio/fornitura, dovessero emergere differenze o scostamenti rispetto a quanto *ab origine* pattuito, si procederà ad operazioni di conguaglio con emissione di fatture o note di credito. La Camera accetta che Promos Italia, nel corso dell'esecuzione del singolo contratto, potrebbe dover ripartire diversamente i costi esterni ed interni rispetto a quanto indicato in sede di offerta.
3. L'importo indicato in offerta è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

1. Le attività prestate verranno fatturate secondo i tempi e le modalità definite da ciascuna offerta e provvedimento di affidamento.
2. Secondo le scadenze fissate in fase di programmazione e comunque sempre al termine del progetto o delle attività, la Società, ove previsto, provvederà a inviare una rendicontazione puntuale delle attività.
3. La Camera si impegna a liquidare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura/nota di debito gli importi stabiliti, previa approvazione della rendicontazione ricevuta.

Art. 8 – Cause di estinzione del rapporto - risoluzione

1. La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a. qualora la Società dovesse perdere i requisiti prescritti dalla normativa vigente con riguardo alle società *in-house*;
 - b. qualora sopraggiunte previsioni normative ovvero prescrizioni provenienti dall'ANAC introducano nuove e non previste restrizioni agli affidamenti oggetto della presente Convenzione tali da non consentire la prosecuzione della stessa;
 - c. per inosservanza degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente Convenzione e/o nei singoli contratti;
 - d. per inadempimento degli obblighi contrattuali assunti in base alla presente Convenzione.
2. In tutti i casi in cui intervenisse per qualsiasi ragione la risoluzione anticipata della presente Convenzione, la Società resterà comunque obbligata a rendere i servizi/forniture di cui ai singoli contratti in essere per il periodo che le verrà richiesto dalla Camera, che non potrà, comunque, essere superiore a sei mesi successivi alla comunicazione di risoluzione anticipata del rapporto ovvero del recesso. In tal caso, la Società è comunque tenuta ad assicurare la continuità nella gestione delle attività e dei servizi/forniture ad essa affidati, secondo le regole dell'ordinaria diligenza e a prestare la massima collaborazione alla Camera nelle more dell'individuazione della nuova modalità di gestione o affidamento dei servizi/forniture.

Art. 9 – Modifiche alla Convenzione

1. Nell'eventualità di intercorse esigenze modificative alla presente Convenzione, le Parti dovranno provvedere alla stipula di apposite appendici, sottoscritte per accettazione da entrambe.

2. Le modifiche successive sono da ritenersi, sin da ora, parte integrante della presente Convenzione.

Art. 10 – Tutela della riservatezza e protezione dati personali

1. Durante l'esecuzione dei servizi/forniture oggetto delle singole Offerte, la Società si impegna ad operare nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della legislazione vigente in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
2. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e indicati nei singoli contratti.
3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. Il trattamento di dati personali di terzi connessi all'esecuzione dei servizi specifici affidati ai sensi della presente Convenzione, di cui è titolare la Camera, sarà effettuato da Promos Italia quale responsabile del trattamento, come disciplinato nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, contenente le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, comma 7 del Regolamento (UE) 2016/679, a cui la Camera e Promos Italia dichiarano di aderire, sottoscrivendo l'Allegato I alle medesime.
5. La Camera, oltre che con l'Allegato 1, si riserva di dare a Promos Italia specifiche istruzioni sul trattamento dei dati personali anche successivamente, in relazione al singolo contratto di affidamento.
6. Mediante l'adesione alle clausole contrattuali tipo di cui all'Allegato 1, le Parti intendono disciplinare in via generale il trattamento dei dati personali relativo al complesso dei futuri affidamenti di servizi specifici, fatte salve le particolari situazioni in cui la Società sia identificata come titolare del trattamento nella singola offerta.

Art. 11 – Modello di organizzazione, gestione e controllo

1. Promos Italia ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con i relativi Codice Etico 231 e Sistema Disciplinare (di seguito "MOG 231), pubblicato su www.promositalia.camcom.it, che la Camera dichiara di aver letto, compreso e che aderisce ai principi del MOG 231 e si impegna a rispettarne, e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, i contenuti tutti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel MOG 231.
2. La violazione delle regole previste dal MOG 231 rappresenterà grave inadempimento contrattuale e Promos Italia potrà risolvere il singolo contratto, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata o a mezzo PEC ed inoltre potrà agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

3. La Camera manleva, fin d'ora, Promos Italia per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Socio o di suoi eventuali collaboratori.
4. La Camera segnalerà eventuali violazioni del MOG 231 e ogni altra violazione delle norme indicate dal D.Lgs. 24/2023 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Promos Italia mediante la piattaforma www.promositalia.whistleblowing.it.

Art. 12 – Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2027. È escluso il tacito rinnovo.
2. I contratti di affidamento stipulati ai sensi della presente Convenzione restano validi fino alla loro data di scadenza, indipendentemente dalla scadenza della presente Convenzione.
3. In sede di eventuale rinnovo della Convenzione le Parti si riservano di concordare la disciplina transitoria.

Art. 13 – Disposizioni finali

La presente Convenzione, redatta in lingua italiana, è soggetta alla legge italiana. Per quanto non espressamente qui disciplinato, si fa espresso rinvio alle norme applicabili del codice civile e del codice dei contratti pubblici e, in genere, alla normativa applicabile e, in mancanza, agli usi e consuetudini in materia. L'invalidità o nullità di una singola clausola della presente Convenzione non pregiudica la validità della Convenzione medesima, salvo che non risulti pregiudicata l'idoneità della stessa al conseguimento delle sue finalità.

La Camera e Promos Italia dichiarano di aver negoziato liberamente la presente Convenzione in ogni sua clausola.

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

Il Segretario Generale f.f. , Dott. Ciro Di Leva

Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.

Il Direttore Generale, Dott.ssa Elena Vasco

ALLEGATO 1

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679

approvate con decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5

Clausola di adesione successiva

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei

costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.
- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno trenta giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria

a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

- d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.
- b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.
- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATO I
Elenco delle parti

Titolare del trattamento:

Nome:	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro Crotone Vibo Valentia
Indirizzo:	Via A. Menniti Ippolito , 16 88100 Catanzaro
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:	Dott. Ciro Di Leva Segretario Generale f.f.
Responsabile della protezione dei dati	rpd-privacy@czkrvv.camcom.it
Firma e data di adesione:	

Responsabile del trattamento:

Nome:	Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.
Indirizzo:	Via Meravigli 9/B, 20123 Milano (MI)
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:	Elena Vasco, Direttore Generale privacy@promositalia.camcom.it
Responsabile della protezione dei dati	dpo@promositalia.camcom.it
Firma e data di adesione:	

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

Imprenditori, professionisti e referenti delle imprese richiedenti il servizio o partecipanti alla singola iniziativa, come descritta nel contratto di affidamento (“Utenti”).

Categorie di dati personali trattati

Dati anagrafici e di contatto (es. nome, cognome, e-mail, telefono, codice fiscale, indirizzo).

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari

Il trattamento non ha ad oggetto i dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Natura del trattamento

Il trattamento dei dati è necessario per l'accesso al servizio da parte dell'interessato, a seguito di sua richiesta volontaria. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati come necessari comporterà l'impossibilità per l'interessato di ricevere il servizio o partecipare all'iniziativa.

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

I dati conferiti sono trattati al fine di gestire la richiesta e l'erogazione del servizio specifico da parte del responsabile del trattamento, compresi l'invio di informazioni o comunicazioni riguardanti il servizio, nonché le attività di rendicontazione, monitoraggio del percorso e verifica del grado di soddisfazione, tra cui la realizzazione di statistiche anonimizzate.

Durata del trattamento

Il responsabile del trattamento può trattare i dati per tutto il tempo di vigenza del contratto di affidamento di servizi specifici e conservarli per i dieci anni successivi.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

I (sub-)responsabili del trattamento, nell'ambito del contratto con il responsabile del trattamento, possono trattare i dati coerentemente con il trattamento dei dati affidato al responsabile del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'accesso al servizio da parte dell'interessato, a seguito di sua richiesta volontaria. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati come necessari comporterà l'impossibilità per l'interessato di accedere al servizio.

La durata del trattamento non può eccedere la durata del contratto con il responsabile del trattamento e, comunque, non oltre il tempo per cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento trattano i dati personali.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

(i) Gestione della protezione dei dati

<i>Rif.</i>	<i>Controllo</i>
<i>1.1</i>	La responsabilità per la protezione dei dati in tutte le funzioni è assegnata in modo chiaro a (i) data Protection Officer, (ii) gli individui a capo della funzione di Data Governance o Data management (o responsabili interni del trattamento); (iii) gli individui che accedono o trattano dati personali in quanto persone incaricate del trattamento o responsabili interni; (iv) gli amministratori di sistema di sistemi IT che accedono o trattato dati personali.
<i>1.2</i>	Sono in essere procedure volte a garantire e dimostrare la conformità con il GDPR ed il principio di accountability.
<i>1.3</i>	Viene tenuto un registro delle attività formative dal quale risulta che tutto il personale che ha accesso ai dati personali del Titolare ha completato con successo la formazione sulla protezione dei dati.
<i>1.4</i>	Sono stati predisposti dei processi per segnalare alla Titolare qualunque violazione della protezione o della sicurezza dei dati 1. in modo tempestivo, secondo le indicazioni contenute nella presente Nomina; 2. in conformità ai requisiti legislativi locali, laddove sussista un obbligo di notifica a un organismo di regolamentazione.
<i>1.5</i>	Non si sono verificate violazioni (data breaches) non segnalate negli ultimi 12 mesi.

(ii) Informative e consensi

<i>Rif.</i>	<i>Controllo</i>
<i>2.1</i>	Laddove il Responsabile, nell'ambito dei servizi svolti per conto del Titolare, sia tenuto ad erogare informative e a raccogliere consensi da parte dei soggetti interessati, il Responsabile ha adottato funzionalità tecniche, processi e procedure per la idonea storicizzazione di informative erogate e consensi raccolti.
<i>2.2</i>	Il Responsabile informerà il Titolare per iscritto nel caso in cui la tipologia dei dati da elaborare subisca variazioni rispetto a quanto inizialmente previsto in virtù di un accordo, prima del verificarsi di qualunque cambiamento.
<i>2.3</i>	Il Responsabile si accorderà con il Titolare preventivamente e per iscritto qualora debba eseguire elaborazioni aggiuntive dei dati personali del Titolare.

(iii) Raccolta dei dati

<i>Rif.</i>	<i>Controllo</i>
<i>3.1</i>	I dati raccolti e/o elaborati dal Responsabile si limitano a quelli strettamente necessari ai fini dell'erogazione dei Servizi al Titolare e tale condizione viene garantita e dimostrata da controlli adeguati.
<i>3.2</i>	Il Responsabile informa il Titolare qualora intenda elaborare i dati personali di cui il Titolare è titolare in modo tale da raggrupparli e/o anonimizzarli per finalità proprie del Responsabile.
<i>3.3</i>	Il Responsabile deve ottenere l'autorizzazione scritta del Titolare qualora intenda elaborare o utilizzare in altro modo i dati personali di cui la Società è titolare per qualunque finalità diversa da quella direttamente necessaria per la fornitura dei Servizi.

(iv) Accesso ai dati personali ed esercizio dei diritti degli interessati

Rif.	Controllo
4.1	I soggetti intestatari dei dati hanno il diritto di conoscere quali loro dati sono trattati, da chi, per quali finalità e con quali modalità. Il Personale del Responsabile sa come identificare una richiesta di accesso e quale procedura seguire in caso di ricezione di tale richiesta.

(v) Divulgazione dei dati a Terzi (inclusi tutti i responsabili)

Rif.	Controllo
5.1	Laddove i dati personali del Titolare vengano elaborati da soggetti terzi rispetto al Responsabile, il Responsabile provvederà a fornire a valutare l'accountability del fornitore e a far sottoscrivere loro apposita nomina a Sub-responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 GDPR. Tali soggetti terzi comprendono, per esempio, data center gestiti da Terzi o Cloud provider.
5.2	I contratti stipulati tra i soggetti terzi e il Responsabile prescrivono che i soggetti terzi dispongano di un livello di sicurezza dei dati equivalente a quello imposto al Fornitore in virtù dell'atto di nomina a responsabile del trattamento. È in essere un processo che garantisce l'ottemperanza dei soggetti terzi a questo requisito.
5.3	Qualora il Responsabile rilevi che un soggetto terzo presenta lacune relative a uno qualunque degli aspetti della sicurezza dei dati, il Responsabile informa il Titolare e fornisce ulteriori informazioni quali, per esempio, i dettagli sul tipo di lacuna, le cause, e gli interventi correttivi previsti.
5.4	Se i dati personali del Titolare vengono elaborati al di fuori dell'Unione Europea, vi sarà un accordo scritto relativo a tale attività di elaborazione. L'accordo conterrà, per esempio, i dettagli sul luogo in cui i dati o i backup vengono elaborati (data centers esterni) e sono coperti da clausole contrattuali standard o da regole societarie vincolanti (come approvate dalla Commissione Europea).
5.5	Il Responsabile è soggetto all'obbligo contrattuale di richiedere garanzie sulla sicurezza dei dati da tutti i responsabili e Collaboratori che conserveranno i dati personali di cui la Società è titolare.
5.6	Il Responsabile tiene un registro delle violazioni della protezione dei dati (data breaches).

(vi) Misure di sicurezza

Rif.	Controllo
6.1	Il Responsabile ha adottato un sistema di autenticazione informatica con password e credenziali di almeno 8 caratteri, numeri e caratteri speciali per l'accesso ai dati personali.
6.2	Il Responsabile ha adottato un sistema di autorizzazione che consente l'accesso ai dati personali solo agli incaricati e/o agli amministratori di sistema e/o ai responsabili interni e/o ai sub-responsabili esterni del trattamento all'uopo muniti di credenziali di autenticazione.
6.3	Il Responsabile ha adottato procedure di gestione delle credenziali di autorizzazione e di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 6 mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso ai dati personali.
6.4	Il Responsabile ha redatto ed aggiornato la lista degli incaricati, amministratori di sistema, responsabili interni ed esterni del trattamento.
6.5	Il Responsabile ha adottato antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale, al fine di proteggere gli strumenti elettronici ed i dati personali rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti.
6.6	Il Responsabile ha adottato delle procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati personali e dei sistemi, che prevedano il salvataggio dei dati personali con frequenza almeno settimanale.
6.7	Il Responsabile custodisce accuratamente le password che consentono l'accesso ai dati personali, non permettendo l'accesso a soggetti estranei e non autorizzati.
6.8	Il Responsabile ha dato istruzione ai propri incaricati, responsabili interni, responsabili esterni e amministratori di sistema di mantenere come confidenziale ogni dato personale di cui la Società è titolare portato a loro conoscenza nel corso del Servizio, allo stesso modo dei relativi trattamenti,

	evitando che le credenziali restino incustodite o il terminale accessibile durante una sessione di trattamenti.
6.9	Il Responsabile ha adottato le misure volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi, nonché la disponibilità e l'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico.
6.10	Il Responsabile ha adottato le misure di cifratura e pseudonimizzazione e procedure per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate.
6.11	Il Responsabile tiene e conserva i registri delle attività di trattamento svolte e li mette a disposizione del Titolare su richiesta.
6.12	Il Responsabile ha nominato un DPO.